



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2012/0288(COD)

26.6.2013

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Relatore per parere: Filip Kaczmarek

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il cambiamento climatico è destinato a causare danni sempre maggiori al genere umano e al pianeta, con gli effetti più devastanti nei paesi in via di sviluppo. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) è una necessità imprescindibile. Nel 2007, l'Unione europea si è impegnata a ridurre le sue emissioni, entro il 2020, di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990. Un incremento nell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili garantirebbe la maggior parte di tale riduzione. È stato stabilito che, entro il 2020, il settore dei trasporti dovrà utilizzare energia derivante per il 10% da fonti rinnovabili. In parallelo, è stato introdotto l'obiettivo di ridurre del 6% entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei combustibili. Entrambi gli obiettivi sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

Assieme alle sovvenzioni, questi obiettivi hanno portato a un rapido aumento della produzione e dell'utilizzo di biocarburanti. Per vari motivi, tale aumento sembra ora più minaccioso che promettente per i paesi in via di sviluppo.

In primo luogo, i biocarburanti comportano, tendenzialmente, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra molto inferiore rispetto a quanto auspicato. Uno dei motivi è dato dal fatto che gli stock di carbonio vanno persi se le foreste sono abbattute per lasciare spazio alla produzione di biomassa per biocarburanti o alla produzione alimentare delocalizzata: si parla, in tal caso, di emissioni da cambiamento della destinazione dei terreni (LUC) o da cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC). Le emissioni ILUC attualmente *non* rientrano nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti ai fini degli obiettivi e delle sovvenzioni nell'UE. Le emissioni si verificano, inoltre, per effetto della produzione di fertilizzanti, della raccolta della biomassa, della trasformazione della biomassa in biocarburanti e di tutti i trasporti coinvolti. Nel caso dei biocarburanti, "rinnovabile" non significa necessariamente rispettoso dell'ambiente e del clima. Talvolta, si perde completamente di vista il motivo stesso per cui si intende promuovere l'utilizzo di biocarburanti.

In secondo luogo, la trasformazione di colture alimentari come il mais e il frumento in carburante riduce la disponibilità di prodotti alimentari. Esiste un problema di scelta tra **prodotti alimentari o carburante**, che non scompare neppure se i biocarburanti sono ottenuti da colture non alimentari o da legno coltivato. Quasi tutte le biomasse utilizzate provengono da terreni che potrebbero essere utilizzati, invece, per la produzione alimentare, ragion per cui la concorrenza continua.

La drammatica crisi alimentare del 2008 e i prezzi volatili e piuttosto elevati dei prodotti alimentari hanno catalizzato anche in seguito l'attenzione su questo problema. In genere si riconosce che la politica dell'UE in materia di biocarburanti ha un ruolo in tutto ciò, ma in merito alla sua portata esistono pareri discordanti. La Commissione europea afferma che l'impatto della promozione dei biocarburanti da parte dell'UE sui prezzi dei prodotti alimentari è molto limitato¹. Il quadro che emerge dall'analisi delle ricerche e da alcune

¹ SWD(2013) 102, Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili, pubblicata recentemente pagg. 22-24.

dichiarazioni di importanti organizzazioni internazionali con responsabilità in tale ambito non è altrettanto rassicurante¹.

In terzo luogo, oltre a favorire l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra a causa del cambiamento della destinazione dei terreni e del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e a entrare in concorrenza con la produzione alimentare, l'avvio della produzione di biomassa per biocarburanti comporta, talvolta, la **privazione dei diritti di sfruttamento del suolo** da cui le popolazioni dipendono per il loro sostentamento. Gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo non possiedono, in genere, alcun titolo di proprietà sui terreni che coltivano o sui quali il loro bestiame pascola. Gli accordi conclusi da società straniere con gli Stati, che agiscono in veste di proprietari formali, o con leader locali guidati da interessi personali propri e non da quelli delle comunità locali, possono portare ad accaparramenti dei terreni ed essere seguiti da espropri forzati dei terreni, sottratti alle popolazioni più povere².

I cosiddetti terreni marginali normalmente esercitano una scarsa attrattiva sugli investitori alla ricerca di luoghi in cui avviare produzione di biomassa. Anche nel caso in cui la produzione di biomassa si concentri in tali terreni, i mezzi di sostentamento degli abitanti del luogo possono comunque risentirne pesantemente. Le piantagioni possono provocare l'esaurimento delle scarse risorse idriche e l'utilizzo di fertilizzanti può provocare gravi forme di inquinamento. La raccolta di legna da ardere, di materiali da costruzione e di piante a uso alimentare o medicinale può diventare impossibile. I servizi di ecosistema possono andare persi e la deforestazione può alterare il clima locale, oltre a contribuire al cambiamento climatico a livello mondiale.

Le ONG segnalano che l'accaparramento dei terreni ha raggiunto, nell'Africa subsahariana, una dimensione importante e forniscono la documentazione ottenuta da una banca dati denominata Matrix³. La Commissione ha definito tale banca dati inaffidabile, ma fa ben poco per acquisire maggiori informazioni sugli sviluppi in atto.

La revisione della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sulla qualità dei carburanti deve garantire che la politica dell'UE in materia di biocarburanti:

- non danneggi la sicurezza alimentare, ma rispetti pienamente il diritto umano all'alimentazione,
- non comporti la distruzione dei mezzi di sostentamento delle persone vulnerabili per effetto della privazione dei diritti di sfruttamento del suolo o di altri sviluppi,
- stimoli soltanto la diffusione e l'utilizzo di biocarburanti efficienti ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nel rispetto dei suddetti requisiti.

¹ Si veda, per esempio, *Production and use of biofuels in developing countries*, commissionato dal Parlamento europeo nel 2009, *Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses* FAO, FISA, FMI, OCSE, UNCTAD, PAM, Banca mondiale, OMC, IFPRI e HLTf delle Nazioni Unite, 2 giugno 2011 (la raccomandazione 6 a pagina 27 raccomanda l'eliminazione di sovvenzioni e obiettivi vincolanti ("mandati") per la produzione e il consumo di biocarburanti), *Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food?*, nel sito Web del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione e ActionAid: *Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries*, marzo 2013, pag. 5.

² Lo studio *Impact of EU bioenergy policy on developing countries*, preparato per la commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo nel 2012, indica a pagina 10 che Camerun e Ghana presentano problemi di questo genere.

³ Cfr., ad esempio, GRAIN: *Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities and starving the planet*, febbraio 2013.

Per la commissione per lo sviluppo, è naturale concentrarsi sui primi due punti. Gli emendamenti di questo progetto di parere dovrebbero aiutare ad affrontare i problemi legati alla scelta tra prodotti alimentari e carburante e alla privazione dei diritti di sfruttamento del suolo. Gli emendamenti supportano le posizioni adottate dal Parlamento europeo nelle risoluzioni pertinenti¹. La questione delle prestazioni delle emissioni di gas a effetto serra è una preoccupazione fondamentale per la commissione per l'ambiente, trattata diffusamente in questo progetto di relazione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La necessità di ridurre il consumo energetico nel settore dei trasporti è imperativa, poiché probabilmente sarà sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile un obiettivo percentuale per l'energia da fonti rinnovabili se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere. L'uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e la miscelazione dei biocarburanti con emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni pari a zero o ridotte rappresentano altri metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo.

¹ Tra cui in testi approvati, P7_TA(2011)0320, Impatto della politica dell'UE per lo sviluppo, 5 luglio 2011, paragrafo 67; P7_TA(2011)0430, Vertice della Terra Rio+20, 29 settembre 2011, paragrafi 51 e 55, P7_TA(2012)0399, Relazione dell'UE 2011 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo, 25 ottobre 2012, paragrafi 74 e 77 e in P7_TA(2012)0238, Cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere, 12 giugno 2012, paragrafi 86 e 87.

Motivazione

La necessità di ridurre il consumo e di aumentare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è già stata evidenziata nella direttiva sulle energie rinnovabili. L'emendamento ribadisce tale necessità e sottolinea l'importanza di sviluppare energia elettrica da fonti rinnovabili come anche biocarburanti avanzati, onde consentire all'Unione e agli Stati membri di ridurre l'impronta di carbonio del settore dei trasporti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

Emendamento

(2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti ***che comportano emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra pari a zero o ridotte*** è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La stragrande maggioranza degli investimenti su larga scala per l'acquisizione di terreni ha luogo nei paesi in via di sviluppo. Tra questi, l'Africa subsahariana rappresenta un target privilegiato, in particolare per le coltivazioni di materie prime agricole per biocarburanti. Si stima che, tra il 2009 e il 2013, 6 milioni di ettari di terreni siano stati acquisiti da imprese europee per coltivazioni agro-energetiche da esportazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, ***è probabile che*** le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni ***siano*** significative e ***che possano*** annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre ***tali emissioni***, è opportuno distinguere tra ***gruppi di***

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni ***sono*** significative e ***possono*** annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. ***Occorre pertanto tenere conto del cambiamento indiretto della destinazione***

colture **quali le** colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee.

dei terreni in modo da impedire che queste potenziali fonti di emissioni compromettano gli sforzi tesi a soddisfare gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili e di emissioni di gas a effetto serra. Al fine di ridurre il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e l'appropriazione di questi ultimi, è quindi opportuno distinguere tra colture destinate alla produzione energetica che sfruttano superfici (colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee), da un lato, e biocarburanti non basati su colture che sfruttano superfici, dall'altro. Inoltre, un aumento del consumo di biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari contribuisce alla volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e può avere un forte impatto sociale negativo sui mezzi di sussistenza e sulla capacità delle comunità locali che vivono in condizioni di povertà in paesi che non appartengono all'Unione europea di attuare i diritti umani, compreso il diritto all'alimentazione o all'accesso alla terra. Al fine di ridurre tali emissioni e tale impatto sociale negativo, è opportuno concentrare l'attenzione, in particolare, sulla riduzione dell'uso previsto di biocarburanti ottenuti a partire da colture che sfruttano superfici.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Gli effetti indiretti sul cambiamento di destinazione dei terreni sono di natura oltre che ambientale anche sociale, rappresentando un'ulteriore pressione sull'utilizzo della terra, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

con conseguenze negative per la sicurezza alimentare delle popolazioni locali, in particolare le donne.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra **con un limitato** rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti avanzati che si stima abbiano un impatto **ridotto** sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra **senza alcun** rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti avanzati che **soddisfano i criteri di sostenibilità, che non competono con le colture destinate all'alimentazione in termini di terreni, acqua o altre risorse e che** si stima **non** abbiano un impatto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a

effetto serra.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti ***che utilizzano i materiali di scarto unicamente a fini energetici secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che non competono per l'utilizzo dei terreni e dell'acqua, e che tutelano quindi il diritto alla terra e al cibo, e che non riducono la materia organica con conseguenti effetti ambientali negativi per l'ecosistema locale.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'utilizzo delle risorse della biomassa comporta considerevoli costi di opportunità legati all'esaurimento o alla

perdita di servizi ecosistemici. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal sovvenzionare o rendere obbligatorio l'uso di materie prime per scopi energetici, laddove la loro deviazione dagli usi esistenti abbia un impatto negativo sui diritti fondiari, sul diritto all'alimentazione, sulla biodiversità, sui terreni o sul bilancio globale del carbonio. Le misure politiche dovrebbero inoltre assicurare l'uso a cascata della biomassa, garantendo che le risorse non siano trasferite da applicazioni ad elevato valore aggiunto sociale a un uso energetico a basso valore.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

*(9) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, **che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti, è opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel***

Emendamento

*(9) Per ridurre al minimo **le ripercussioni negative sui diritti fondiari, sulla speculazione fondiaria, sul diritto all'alimentazione, sui prezzi dei prodotti alimentari, sulla biodiversità e sul suolo nonché** le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari **e da altre colture energetiche**, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE.*

2011.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È necessario considerare le difficoltà superiori al previsto nell'ottenimento di riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra attraverso l'utilizzo dei biocarburanti, nonché le prove preoccupanti del fatto che l'espansione della produzione di biocarburanti sta mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare e i diritti di sfruttamento del suolo di persone vulnerabili nei paesi in via di sviluppo. L'applicabilità dell'obiettivo del 10% di energia da fonti rinnovabili stabilito dalla direttiva 2009/28/CE deve dipendere, pertanto, dalla possibilità di ottenere riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra, evitando nel contempo effetti negativi sulla sicurezza alimentare e i diritti di sfruttamento del suolo.

Motivazione

Il raggiungimento dell'obiettivo del 10% non deve essere perseguito in modo rigoroso qualora non contribuisca alla riduzione efficace delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, esso non deve avere la precedenza sulla sicurezza alimentare e sul rispetto dei diritti di sfruttamento del suolo di persone vulnerabili.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno ***inserire*** le emissioni ***stimate*** associate al cambiamento indiretto

(11) ***Al fine di assicurare che gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle***

della destinazione dei terreni *nelle relazioni sulle* emissioni di gas a effetto serra *derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE*. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.

emissioni di gas a effetto serra e di biocarburanti siano conseguiti efficacemente, è opportuno *conteggiare* le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni *nel calcolo delle riduzioni di* emissioni di gas a effetto serra *richieste in virtù dei criteri di sostenibilità di cui nella direttiva 2009/28/CE e nella direttiva 98/70/CE*. *Risulta altresì necessario conteggiare le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni onde conseguire l'obiettivo dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, al fine di fornire incentivi per i biocarburanti che hanno un impatto minore del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni*. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti *e dai residui*, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero *a condizione che soddisfino adeguati criteri di sostenibilità*.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La destinazione dei terreni per la coltivazione di biocarburanti non dovrebbe comportare lo spostamento di comunità locali o autoctone e, per evitare che ciò si verifichi, occorre pertanto adottare nell'Unione e nei paesi terzi specifiche misure per la tutela del suolo. Solo i biocarburanti e i bioliquidi la cui produzione non pregiudichi i diritti delle comunità locali o autoctone potranno essere considerati sostenibili.

Motivazione

Numerosi riscontri mostrano che i biocarburanti hanno un impatto sociale negativo sui diritti fondiari e il diritto all'alimentazione, in particolare per le donne nei paesi in via di sviluppo. È necessario impedire lo spostamento delle popolazioni locali e autoctone per fare spazio alle piantagioni di biocarburanti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **Poiché** gli obiettivi della presente direttiva, **vale a dire** garantire un mercato unico per i carburanti destinati **ai** trasporti **stradali e alle macchine mobili non stradali** nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente **previsti per l'uso di tali carburanti**, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati più efficacemente a livello unionale, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento

(15) Gli obiettivi della presente direttiva **dovrebbero** garantire un mercato unico per i carburanti destinati **al settore dei** trasporti nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente, **oltre a evitare gli effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sui diritti di sfruttamento del suolo in relazione alla produzione e all'utilizzo di tali carburanti. Poiché tali obiettivi** non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati più efficacemente a livello unionale, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Motivazione

La descrizione degli obiettivi della direttiva deve essere adattata in modo da riflettere anche gli emendamenti alla direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Gli incentivi pubblici a favore dei biocarburanti intensificano significativamente la domanda sul mercato delle materie prime e hanno pertanto forti ripercussioni sui prezzi praticati sui mercati sia internazionali che domestici dei paesi importatori netti di prodotti alimentari. Tale aspetto desta serie preoccupazioni in particolare per le fasce povere che consumano una parte significativa del loro reddito familiare per l'alimentazione. La politica dell'UE in materia di biocarburanti favorirebbe in fatto di produzione agricola i modelli industriali su larga scala, i quali sembrano offrire vantaggi limitati alle popolazioni locali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – ultimo comma (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Al paragrafo 2, dopo la lettera c), è inserito il seguente comma:

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, gli Stati membri assicurano che il massimo contributo dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o colture energetiche dedicate, non superi la quantità di energia che corrisponde al 5%, la percentuale stimata alla fine del 2011, del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nel 2020."

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) È inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non possono essere prodotti su terreni dell'Unione o di paesi terzi dove i diritti fondiari legali o comuni siano stati contestati o violati e laddove non sia stato preventivamente prestato un consenso libero, previo e informato con la partecipazione delle istituzioni rappresentative delle popolazioni locali."

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) È inserito il seguente paragrafo 5 ter:

"5 ter. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti da rifiuti, fatti salvi i casi in cui la conformità alla gerarchia dei rifiuti sia verificata in modo indipendente, segnatamente prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio prima del recupero di energia, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE."

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono così calcolate:

(a) se l'allegato IV, parte A o B, fissa un valore standard per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione, se il valore el per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l'allegato IV, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero e se le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono uguali a zero conformemente all'allegato V, parte B, utilizzando detto valore standard;

(b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C, aggiungendo le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui nell'allegato V;

(c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato IV, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C, per tutti gli altri fattori, inserendo le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui nell'allegato V."

Motivazione

Modifica del metodo di calcolo per inserire le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni secondo la nuova proposta di allegato V alla direttiva sulla qualità dei combustibili.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi **prodotti** a partire **dai** cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).".

Emendamento

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi **da** cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose **ovvero da colture energetiche dedicate**, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d)."

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto -i (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(-i) il primo comma è così modificato:

"Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro, evitando nel contempo sia fonti energetiche che non consentono riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra sia gli effetti negativi della produzione di

biocarburanti sulla sicurezza alimentare e sui diritti di sfruttamento del suolo di persone vulnerabili nei paesi in via di sviluppo".

Motivazione

L'emendamento costituisce una sintesi di quanto già affermato in vari degli emendamenti summenzionati, in particolare l'emendamento 6.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti ***a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose***, non è superiore al 5%, quota stimata a fine 2011, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."

Emendamento

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti da colture ***alimentari e da colture energetiche dedicate***, non è superiore al 5%, quota stimata a fine 2011, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate ***della parte B dell'allegato IX*** è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

Emendamento

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate ***nell'allegato IX*** è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico, ***previo esame scientifico della loro sostenibilità ambientale e sociale***;

Motivazione

Il contributo apportato dalle materie prime elencate nell'allegato IX dovrebbe essere considerato pari a due volte il loro contenuto energetico.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

*Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente **per rientrare** nelle categorie da (i) a (iii).*

Emendamento

*Le materie modificate intenzionalmente per essere conteggiate come rifiuti non rientrano nelle categorie da (i) a (iii). **In caso di frode gli Stati membri provvedono affinché le materie prime o i biocarburanti in questione non siano conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e assicurano l'adozione di misure appropriate per prevenire ogni ulteriore azione fraudolenta.***

Motivazione

Occorre escludere definitivamente dall'ambito di applicazione della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sulla qualità dei carburanti i biocarburanti o le materie prime modificati intenzionalmente per beneficiare della presente direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) alla fine del paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"L'energia ottenuta da biocarburanti e

bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o colture energetiche dedicate presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) non è superiore al 5%, la quota stimata a fine 2011, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti da rifiuti, fatti salvi i casi in cui sia verificata in modo indipendente la conformità alla gerarchia dei rifiuti, segnatamente prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio prima del recupero di energia, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE."

Motivazione

I rifiuti dovrebbero rispettare la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti che stabilisce la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio prima del recupero di energia (ad esempio biocarburanti e bioliquidi). Andrebbe altresì prevista la verifica indipendente della conformità.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)

(b ter) è inserito il paragrafo seguente:

"5 ter. I biocarburanti e i bioliquidi considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non possono essere prodotti a partire da materie prime su terreni dell'Unione o di paesi terzi dove i diritti fondiari legali o comuni siano stati contestati o violati e laddove non sia stato preventivamente prestato un consenso libero, previo e informato con la partecipazione delle istituzioni rappresentative pertinenti delle comunità interessate."

Motivazione

Considerato l'impatto che la direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili esercita sui diritti fondiari, in particolare nei paesi non UE, è importante garantire che la produzione di biocarburanti per il mercato europeo non provochi violazioni dei suddetti diritti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

"La Commissione **può decidere** che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa *contengono* dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o *dimostrano* che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad

Emendamento

"La Commissione **decide** che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa *contengano* dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o *dimostrino* che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a **5 bis e che le materie non sono state modificate intenzionalmente per rientrare campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), punti da i) a iii)**. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini

esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura."

delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura."

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata come segue:

(a) se l'allegato V, parte A o B, fissa un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore el per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l'allegato V, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, e se le emissioni stimate associate al

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono uguali a zero conformemente all'allegato VIII, parte B, utilizzando detto valore standard;

(b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita dall'allegato V, parte C, aggiungendo le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui nell'allegato VIII;

(c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato V, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, per tutti gli altri fattori, inserendo le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui nell'allegato VIII."

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 98/70/CE

Allegato V – Parte A – tabella – nuova riga

Testo della Commissione

Emendamento

È aggiunta una nuova riga alla tabella della parte A. Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e prodotte da materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi

Gruppo di materie prime: Colture energetiche non alimentari

Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO_{2eq}/MJ): 15

Motivazione

Le colture energetiche non alimentari possono contribuire al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni se prodotte su terreni precedentemente utilizzati per la produzione alimentare. La valutazione d'impatto della Commissione (pag. 26) identifica in 15 gCO₂/MJ la media delle emissioni ILUC stimate per le altre materie prime che comportano l'utilizzo dei terreni in questione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 98/70/CE

Allegato V – Parte B – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

(b) materie prime la cui produzione *ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato IV.*

Emendamento

(b) materie prime la cui produzione *non ha avuto luogo su terreni coltivati, terreni destinati a colture perenni o terreni di qualsiasi altra categoria IPCC per la copertura del suolo (terreni forestali, terreni erbosi, zone umide) utilizzati per la produzione alimentare, lavorati o meno, quali i sistemi agricoli e silvo-pastorali.*

Motivazione

Se da un lato è giustificato attribuire un fattore ILUC alle materie prime la cui produzione comporta un cambiamento diretto della destinazione dei terreni, dall'altro va precisato che i cambiamenti di destinazione dei terreni, diretti e indiretti, non necessariamente si escludono a vicenda in tutti i casi.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Allegato 2 – punto 2

Direttiva 2009/28/CE

Allegato VIII – Parte A – tabella – nuova riga

È aggiunta una nuova riga alla tabella della parte A. Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e prodotte da materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi

Gruppo di materie prime: Colture energetiche non alimentari

Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO_{2eq}/MJ): 15

Motivazione

Le colture energetiche non alimentari possono contribuire al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni se prodotte su terreni precedentemente utilizzati per la produzione alimentare. La valutazione d'impatto della Commissione (pag. 26) identifica in 15 gCO₂/MJ la media delle emissioni ILUC stimate per le altre materie prime che comportano l'utilizzo di terreni in questione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Allegato 2 – punto 2

Direttiva 2009/28/CE

Allegato VIII – Parte B – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V.

(b) materie prime la cui produzione **non ha avuto luogo su terreni coltivati, terreni destinati a colture perenni o terreni di qualsiasi altra categoria IPCC per la copertura del suolo (terreni forestali, terreni erbosi, zone umide) utilizzati per la produzione alimentare, lavorati o meno, quali i sistemi agricoli e silvo-pastorali.**

Motivazione

Se da un lato è giustificato attribuire un fattore ILUC alle materie prime la cui produzione comporta un cambiamento diretto della destinazione dei terreni, dall'altro va precisato che i cambiamenti di destinazione dei terreni, diretti e indiretti, non necessariamente si escludono a vicenda in tutti i casi.

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili (cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni)
Riferimenti	COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 19.11.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 19.11.2012
Relatore per parere Nomina	Filip Kaczmarek 16.1.2013
Esame in commissione	28.5.2013
Approvazione	24.6.2013
Esito della votazione finale	+: 20 -: 1 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Michael Cashman, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Michał Tomasz Kamiński, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kriton Arsenis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Csaba Őry, Patrizia Toia
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer, Claudiu Ciprian Tănăsescu